



**CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL
TICINO**
Sviluppo sostenibile
*tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità della
vita*



**REGOLAMENTO
DELLE AREE "D" E "R"
SITE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DEL
CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO.**

ART. 1 - OGGETTO DELLA NORMATIVA E CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione degli artt. 10 e 11 della Delibera di Giunta Regionale 2 agosto 2001 – n° 7/5983 (*Approvazione della variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino rettificata dalla d.g.r. 14.9.2001 n. 6090, pubblicata sul B.U.R.L. in data 5.10.2001 – 2° supp. straor. al nr. 40*) e degli artt. 8 e 9 della Delibera del Consiglio Regionale 26 novembre 2003 – n. VII/919 "*Disciplina del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Naturale della Valle del Ticino, ai sensi dell'art. 19, comma 2 bis, della l.r. 86/1983 e successive modifiche ed integrazioni*", le integrazioni e gli aggiornamenti delle "Schede aree D1", le "Schede aree D2" e le "Schede aree R".
2. Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino, esaminate le proposte presentate a norma degli articoli del presente regolamento, valuterà la compatibilità con le esigenze generali di tutela ambientale e paesaggistica e procederà alla loro approvazione con atti amministrativi.

ART. 2 - INTEGRAZIONE DELLE SCHEDE RELATIVE ALLE AREE "D1", "D2" ed "R"

1. Le destinazioni d'uso ammesse nelle aree "R" sono quelle indicate nelle schede. Potranno essere proposti aggiornamenti, adeguatamente motivati, compatibili con le destinazioni d'uso previste dall'art. 11.R.2 della D.G.R. 2 agosto 2001 n. 7/5983 e dall'art. 9.R.2 della Delibera del Consiglio Regionale 26 novembre 2003 – n. VII/919.
2. Sono ammesse modifiche del perimetro delle aree D e R, così come riportato nelle schede, in base alle rilevazioni cartografiche aggiornate relative all'effettiva situazione d'uso - fisica e morfologica - dei luoghi, delle risultanze catastali e dei confini, finalizzate a conseguire le previsioni delle schede.
3. E' consentito il riutilizzo degli edifici con destinazione residenziale, già esistenti alla data di approvazione del P.T.C. del Parco Regionale, certificata catastalmente.
4. Gli interventi previsti potranno anche realizzarsi:
 - mediante richiesta di concessione edilizia convenzionata, di cui alla L.R. 15 gennaio 2001 n.1;
 - mediante presentazione di un progetto esecutivo con i contenuti di cui agli articoli 11.R.5 della D.G.R. 2 agosto 2001 n. 7/5983 e/o 9.R.5 della Delibera del Consiglio Regionale 26 novembre 2003 – n. VII/919.

ART. 2 BIS

1. Ai sensi degli artt. 8 e 9 della D.C.R. n. VII/919 e degli artt. 10 e 11 della D.G.R. n. 7/5983, il Consiglio di Amministrazione del Parco potrà, sulla base di un esame ricognitivo sul territorio, aggiornare l'elenco delle schede delle aree "D1", "D2" ed "R", mediante l'individuazione di nuove aree finalizzata alla riqualificazione ed al miglioramento ambientale e paesaggistico delle stesse. Tale individuazione dovrà avvenire mediante l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di un progetto preliminare completato da una relazione paesaggistica, ambientale e forestale che giustifichi la richiesta di istituzione di una nuova area "D" o "R".
Nel caso in cui la nuova area ricada all'interno di un SIC o di una ZPS, la proposta di individuazione dovrà essere corredata dallo Studio di Incidenza."

ART. 3 - INTERVENTI IN AREE "D" e "R": COMPATIBILITA' PAESAGGISTICHE

1. Gli interventi nelle aree "D" e "R", al fine di un corretto inserimento paesaggistico e ambientale, dovranno garantire la qualità dell'insediamento mediante l'adozione di tecniche di impianto, tipologie costruttive, uso di materiali e colori che meglio possano inserirsi nel contesto paesaggistico e naturalistico circostante.
2. Nelle aree "D" e "R" ricomprese nelle zone a Parco Naturale dovranno essere previsti interventi di carattere ingegneristico ambientale contenuti nella Delibera di Giunta Regionale 29 febbraio 2000 – n. 6/48740 "Approvazione direttiva «Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica»", salvo motivati casi che impediscono la possibilità di fare ricorso a tali tecniche.
3. Nella realizzazione di strutture per il tempo libero (bacheche, tavoli, panche, chioschi ecc.) deve essere preferito l'uso di materiali legnosi e cannicciate con coperture "leggere". Laddove possibile si deve far ricorso alla reversibilità degli interventi anche mediante l'uso di manufatti prefabbricati da posare solo stagionalmente. E' consentito l'uso di manufatti in cemento e/o laterizi unicamente in caso di inderogabile necessità.
4. Nell'uso dei colori si dovranno scegliere toni che si inseriscono nell'ambiente vegetale e naturale circostante. Si dovranno utilizzare i verdi e i marroni per le parti a terra, gli azzurri e i grigi per le parti aeree o che comunque superino in altezza la fascia degli arbusti e/o degli alberi circostanti.
5. Nelle aree "R", laddove insistono impianti produttivi con le relative pertinenze da riqualificare, dovranno essere adottate tutte le soluzioni di mitigazione e compensazione ambientale delle strutture e degli edifici affinché siano meglio inseriti nell'ambiente circostante, senza inficiare i processi produttivi.

ART. 4 - AGGIORNAMENTO DELLE SCHEDE RELATIVE ALLE AREE "D1", "D2" e "R"

1. L'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di progetti di recupero e/o di qualificazione ambientale delle aree "D" e "R" che presentino interventi significativi sotto l'aspetto paesistico-funzionale, costituiscono di fatto aggiornamento e integrazione delle schede "D" e "R" ai sensi degli artt. 10 e 11 della D.G.R. 2 agosto 2001 n. 7/5983 e degli artt. 8 e 9 della Delibera del Consiglio Regionale 26 novembre 2003 – n. VII/919.

ART. 5 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Nelle zone "D" l'adeguamento igienico-funzionale-ambientale delle strutture esistenti di cui all'art. 10.D. 3a) della D.G.R. 2 agosto 2001 n. 7/5983, ovvero art. 8.D.3 della Delibera del Consiglio Regionale 26 novembre 2003 – n. VII/919, deve intendersi per quegli interventi che necessitano di un aumento di volumetrie per interventi strutturali e impianti tecnologici (servizi igienici, cucine, impianti di riscaldamento, etc.) o per interventi che prevedono la demolizione con ricostruzione ridotta dell'esistente.

ART.6 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore secondo le procedure previste dall'art. 18.3.1 della DGR n. 7/5983 e dall'art. 15.3.1 della Delibera del Consiglio Regionale 26 novembre 2003 – n. VII/919.